



CITTA' DI CAVE

Provincia di Roma

SUSSIDIARIO allo SPORTELLO UNICO

Approvato

Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 57 del
22/12/2005 e adeguato alle norme successivamente
intervenute con delibera Consiliare n. 78 del 17/12/2010

Adeguamento al Titolo II, Capo II, della Legge Regionale
18/11/1999, n. 33 nonché al Documento Programmatico di
cui all'articolo 11 della legge 18/11/1999, n° 33 allegato alla
deliberazione di Consiglio Regionale 6 Novembre 2002, n°
131. *In B.U.R.L. 20-12-2002, n° 35 – Parte Prima*

COLLEGATO N° 7



COMUNE DI C A V E

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)
comunedicave.rm.protocollo@pa.postacertificata.gov.it

Regolamento sull'attività e sull'insediamento dei distributori di carburante

**Approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 78 del 17/12/2010**

INDICE:

Articolo 1	-	Finalità
Articolo 2	-	Competenze comunali
Articolo 3	-	Modalità operative
Articolo 4	-	Le fonti normative esaminate
Articolo 5	-	Il rilevamento ed indagine conoscitiva degli impianti esistenti
Articolo 6	-	La possibilità di adeguamento, degli impianti in deroga al P.R.G.
Articolo 7	-	Requisiti per l'inizio dell'attività
Articolo 8	-	Servizi integrativi all'automobilista
Articolo 9	-	Servizi integrativi all'automobile
Articolo 10	-	Legittimità delle attività integrative
Articolo 11	-	L'iter procedurale istruttorio delle domande di autorizzazione
Articolo 12	-	Gli impianti di autolavaggio autonomi
Articolo 13	-	L'installazione degli impianti o depositi di carburante ad uso privato
Articolo 14	-	La situazione nelle località viciniore
Articolo 15	-	Distanze tra i diversi impianti
Articolo 16	-	Requisiti minimi e criteri di priorità per i nuovi impianti
Articolo 17	-	Modifiche degli impianti
Articolo 18	-	Legittimazione delle modifiche
Articolo 19	-	Tipologie di carburante
Articolo 20	-	Tipologie di servizio di erogazione
Articolo 21	-	Superficie dei nuovi impianti
Articolo 22	-	Indice di edificabilità
Articolo 23	-	Volumetria massima ammissibile relativa alle attività integrative
Articolo 24	-	Verifica sull'idoneità degli impianti
Articolo 25	-	Attività di vigilanza
Articolo 26	-	Decadenza della concessione o dell'autorizzazione
Articolo 27	-	Sanzioni
Articolo 28	-	Norma transitoria
Articolo 29	-	Rinvii

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Piano persegue le seguenti finalità ed obiettivi:
 - a) Il miglioramento del servizio di erogazione inteso come più equilibrato rapporto tra domanda ed offerta;
 - b) La eventuale riduzione del numero di impianti come premessa per una loro maggiore produttività e diminuzione dei costi di distribuzione anche all'utenza incentivando il loro potenziamento anche attraverso la possibilità di introdurre attività integrative per l'automobilista e l'automobile anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione;
 - c) La chiusura degli impianti incompatibili con le nuove norme in materia;

Articolo 2

Competenze comunali

1. Il rilascio, il rinnovo ed il trasferimento di concessioni per l'installazione di impianti di carburanti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali e per il rilascio di autorizzazione per i relativi potenziamenti spetta alle Regioni.
2. Lungo le restanti strade, le competenze di cui al comma 1, sono assegnate ai Comuni.

Articolo 3

Modalità operative

1. **II PIANO DELLA RETE DISTRIBUTIVA** ha tenuto in considerazione:
 - a) Il contenuto delle normative, nonché dei poteri da esse assegnati allo Stato, alle Regioni ed ai Comuni.
 - b) Il rilevamento ed indagine conoscitiva degli impianti esistenti;
 - c) La connessione, compatibilità e possibilità di adeguamento, degli impianti anche attraverso il loro potenziamento in deroga al P.R.G. ed agli eventuali strumenti attuativi laddove necessario;
 - d) Il regime degli orari di apertura e di chiusura degli impianti;
 - e) Le attività integrative all'interno degli impianti;
 - f) Gli impianti di autolavaggio autonomi;
 - g) L'installazione degli impianti o depositi di carburante ad uso privato riservati esclusivamente a mezzi aziendali;
 - h) L'iter procedurale istruttorio delle domande.
 - i) La situazione nelle località viciniori con le medesime caratteristiche del Comune di Cave.

Articolo 4

Le fonti normative esaminate

- 1. II D.M. 4 agosto 1988, n° 375** limitatamente all'articolo 56, comma 9 e all'allegato n° 9: *(in Gazz. Uff., 31 agosto, n. 204 – Supplemento ordinario)*

- 2. L'abrogata legge 8 giugno 1990, n° 142** *(in Gazz. Uff., 12 giugno 1990, n° 135 – Supplemento ordinario)* che ha mantenuto, ai sensi dell'art. 273 del D. Lgs. 267/2000 :
 - a) Le disposizioni contenute nell'articolo 51, comma 01, quarto periodo, introdotto dall'articolo 13, comma 1 della legge n° 265/1999:
 - b) Fino all'approvazione di apposita definizione, le disposizioni contenute nell'articolo 51, commi *ter* e *quater* della legge n° 142/90 Fino a successivi adempimenti, *le* disposizioni contenute nell'articolo 60 della legge n° 142/90 Fino a successivi adempimenti, *le* disposizioni contenute nell'articolo 5, commi 11 *ter* e 11 *quater* del Decreto legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437.

- 3. II D. Lgs. 6 marzo 1992, n° 252;** *(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 18 maggio, n. 114-. Supplemento ordinario)*

- 4. II D.P.R. 16 Dicembre 1992, n° 495;** *(Gazz. Uff., 28 dicembre, n. 303. Supplemento ordinario)*

- 5. II D.M. 17/09/1996, n° 561;** *(in Gazz. Uff., 30 ottobre, n. 255).*

- 6. La legge 15 marzo 1997, n° 59- art. 4, comma 4, lettera c);** *(in Gazz. Uff., 17 marzo, n. 63).*

- 7. La legge 15 maggio 1997, n° 127;** *(in Gazz. Uff., 17 maggio 1997 n° 113. Supplemento ordinario)*

- 8. II D. Lgs. 11 Febbraio 1998, n° 32;** *(in Gazz. Uff., 5 marzo 1998, n° 53)*

- 9. La legge 16 giugno 1998, n° 191;** *(in Gazz. Uff., 20 giugno 1997, n° 142. Supplemento ordinario).*

- 10. II D. Lgs. 8 Settembre 1998, n° 346;** *(in Gazz. Uff., 9 ottobre 1998, n° 236)*

- 11. La Legge Regionale 6 agosto 1999, n° 14;** *(in B.U.R.L. 30 agosto 1999, n. 24 Supplemento Ordinario n. 2)*

In particolare l'articolo 194, comma 4, che preannunciava l'intervento regionale (entro il 29 agosto 2000) concernente l'adeguamento della vigente normativa nei singoli settori organici di materie, alle norme della presente legge (quindi anche quelle degli

artt. 69 e 71 riportati alle successive lettere a) e b) nonché al riordino ed alla semplificazione della normativa stessa. In particolare, la Regione provvede alla riforma della legislazione regionale in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, attraverso l'emanazione della legge regionale sul governo del territorio di cui all'articolo 191, comma 3, che disciplini lo strumento urbanistico comunale, quale unico ed organico riferimento per i cittadini e gli operatori, relativamente alle possibilità ed alle regole da osservare per la realizzazione degli interventi. Inoltre ed in particolare gli artt:

N° 69, comma 1, lettera b) con il quale vengono trasferiti alle Regioni i poteri per il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali

N° 71, comma 1, lettera b) con il quale viene affidato ai Comuni il potere per la determinazione dei criteri, dei requisiti e delle caratteristiche delle aree su cui possono essere installati gli impianti di distribuzione di carburanti, anche in difformità ai vigenti strumenti urbanistici, nonché le destinazioni d'uso compatibili con l'installazione degli impianti all'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto.

12. Il Decreto legge 29 Ottobre 1999, n° 383; *(in Gazz. Uff., 30 ottobre 1999, n° 256)*

13. La legge 28 Dicembre 1999, n° 496 di conversione con modifiche del Decreto Legge n° 383/99; *(in Gazz. Uff., 29 dicembre 1999, n° 304).*

14. Il D. Lgs. 8 Agosto 2000, N° 267. Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali. *(in Gazz. Uff. 28 settembre 2000. n° 227 – S.O. n° 162)*

15. La Legge Regionale 2 Aprile 2001, n. 8; *(in B.U.R.L. n° 10 del 10/04/2001)*

16. Il Decreto Ministeriale 31 Ottobre 2001 contenente le LINEE GUIDA PER L'AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEI CARBURANTI. *(in Gazz. Uff., 30 novembre, n. 279)*

17. La Legge Regionale 3 Novembre 2003, n° 35 di modifica della L.R. 8/2001; *(in B.U.R.L. n° 20 del 20/11/2003 s. o. n. 6)*

18. La Legge Regionale 27 Febbraio 2004, n° 2, articolo 83, comma 1, lettera a) e comma 2. *(in B.U.R.L. n° 7 del 10/03/2004)*

19. L'articolo 14, commi 13 bis e 13 ter, del D. Lgs. 29 Marzo 2004, n° 99, così come introdotti dall'articolo 4, comma 1 del D. Lgs. 27 maggio 2005, n° 101 concernente il non assoggettamento alle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 10 del D. Lgs. 32/98; (nonché a quelle di cui all'articolo 21, commi 1 e 2 della L.R. 33/2001 degli impianti privati- N.D.R.) (*in Gazz. Uff., n. 137 del 15 giugno 2005.*)

20. L'articolo 111 della Legge Regionale 28 Aprile 2006, n° 4 che ha trasferito ai comuni i poteri per la determinazione dei criteri e degli orari relativi alla disciplina di vendita al dettaglio abrogando la lettera i) del comma 1, dell'articolo 69 della legge Regionale n° 14/99, nonché modificando l'articolo 71, comma 1, lettera c) del successivo articolo 71. (*in B.U.R.L. 29 aprile 2006, n° 12 – s.o. n° 5*)

21. L'articolo 83 bis, commi 17 e 18 della Legge Regionale 06 Agosto 2008, n. 133 che ha abrogato l'obbligo di subordinare l'apertura di un impianto di distribuzione di carburanti:

- a) al rispetto delle distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali;
- b) al rispetto di contingentamenti numerici;
- c) al rispetto dei vincoli;
- d) all'obbligo o alla restrizione di rispettare la possibilità di offrire nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.
- e) alla chiusura di un impianto preesistente. (*in G.U. 25 Giugno 2008, n. 147 S.O.*)

Articolo 5

Il rilevamento ed indagine conoscitiva degli impianti esistenti

1. In questa fase preliminare dei lavori è necessario provvedere a reperire tutti i dati indispensabili alla conoscenza degli impianti esistenti sul territorio.
2. Per ogni impianto è stata predisposta una scheda conoscitiva in cui sono contenuti gli elementi documentali. La scheda è riportata in –fine al presente articolo.
3. Per ogni eventuale nuovo impianto dovrà essere creata la relativa scheda conoscitiva.
4. Ogni modifica dell'impianto dovrà essere opportunamente comunicata con la modulistica unica.

Articolo 6

La possibilità di adeguamento, degli impianti in deroga al P.R.G.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della Legge Regionale n° 8/2001 e s.m., sono incompatibili gli impianti realizzati nei Centri abitati:

- a) In zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente;
- b) privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, qualora il comune accerti che arrechino intralcio al traffico.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della legge Regionale n° 8/2001 e s.m., fuori dai centri abitati non possono essere realizzati impianti di distribuzione di carburanti:

- a) ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad **Y**) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;
- b) ricadenti all'interno di curve con raggio minore o uguale a metri 100, salvo che si tratti di impianto unico in comuni montani;
- c) privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale;
- d) ricadenti a distanza non regolamentare da incroci od accessi di rilevante importanza, per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali.
- e) In difformità alle direttive tecniche della Circolare A.N.A.S. n. 79 del 29 ottobre 1973.

3. Le incompatibilità di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche agli impianti già esistenti. Qualora a seguito delle verifiche degli impianti da eseguire in contraddittorio con i titolari delle autorizzazioni, si verificano casi di incompatibilità di cui al presente articolo si invita il titolare dell'autorizzazione a presentare idoneo progetto di adeguamento entro novanta giorni. Nel caso in cui il progetto non venga presentato o non venga realizzato entro dodici mesi dalla sua autorizzazione da parte del comune, il comune stesso notifica all'interessato la decadenza dell'autorizzazione, salvo che, limitatamente agli impianti funzionanti alla data del 17 luglio 2003, in considerazione della peculiare realtà territoriale e delle caratteristiche del singolo impianto, ne consenta la prosecuzione dell'attività. Per gli impianti non insistenti su strade di competenza comunale le verifiche sono effettuate di concerto con l'ente proprietario della strada.

Articolo 7

Requisiti per l'inizio dell'attività

1. Valgono i requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del D. Lgs. N. 59/2010.

Articolo 8

Servizi integrativi all'automobilista

1. Costituiscono servizi integrativi all'automobilista:
 - a) Il pronto soccorso stradale.
 - b) Il servizio di somministrazione di alimenti e bevande non superiore a 250 mq di superficie di vendita.
 - c) Il servizio di vendita al dettaglio di vicinato sia del settore alimentare che non alimentare non superiore a mq. 250 di superficie di vendita.
 - d) Il servizio prevalente di attività ricettiva quale il motel.
 - e) La rivendita di generi di monopolio.
 - f) La rivendita dei giornali quotidiani e dei periodici.
 - g) Il prelievo di contanti con Bancomat.
 - h) La messa a disposizione di apparecchi terminali di rete compreso il servizio di Internet Point.

Articolo 9

Servizi integrativi all'automobile

1. Costituiscono servizi integrativi all'automobile:
 - a) Il servizio di autolavaggio a mano, self service, automatico o semiautomatico.
 - b) La riparazione ed il cambio dei pneumatici, l'equilibratura ecc..
 - c) Il servizio di assistenza meccanica.
 - d) Il servizio di assistenza elettrica ed elettronica.
 - e) La rivendita ed il montaggio di ricambi ed accessori.
 - f) Il cambio o il rabbocco dell'olio motore e/o dei freni..
 - g) Il servizio di autorimessa fornito dal motel.

Articolo 10

Legittimità delle attività integrative.

1. Ogni tipologia di attività a servizio dell'automobile e dell'automobilista deve essere autorizzata o iniziata attraverso la Segnalazione Certificata d'Inizio Attività. Tutte le attività integrative non sono soggette a parametro numerico.
2. L'apertura di qualsiasi attività integrativa resta comunque subordinata alla legittimità dell'impianto di distribuzione di carburanti.
3. Il motel non costituisce attività integrativa. Viceversa è l'impianto di distribuzione di carburanti che risulta integrativo all'attività di motel. Per la legittimità di questa tipologia di attività, e per ulteriori disposizioni, si rinvia al TITOLO IV del collegato n. 3.

Articolo 11

L'iter procedurale istruttorio delle domande di autorizzazione

- 1.** Il procedimento istruttorio per gli impianti di distribuzione di Carburanti è unico per cui il rilascio del permesso di costruire e dell'autorizzazione commerciale dell'impianto di distribuzione, costituiscono un unico ed inscindibile iter istruttorio.

- 2.** Qualora la localizzazione degli impianti insista su zone e sottozone del piano regolatore generale sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali ovvero comprese nelle zone territoriali omogenee A, la variante allo strumento urbanistico eventualmente necessaria segue la procedura semplificata prevista dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 27 bis della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modifiche. In tal caso la variante allo strumento urbanistico non può prevedere l'insediamento di attività commerciali e/o di ristoro accessorie salvi eventuali Nulla Osta rilasciati dall'Autorità preposta alla tutela del vincolo.

- 3.** L'attività di distribuzione dei carburanti è soggetta altresì al possesso della certificazione rilasciata dall'U.T.F. (Agenzia delle dogane) riguardo all'assoggettamento al regime delle accise.

- 4.** I soggetti titolari dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburanti, nonché della certificazione rilasciata dall'agenzia delle Dogane ed in possesso della tabella riservata di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 settembre 1996, n. 561, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare limitatamente alla superficie massima di 250 mq. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare è svolta, fermo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D. Lgs 26 marzo 2010, n. 59, in locali attrezzati e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti, dell'ambiente, nonché dell'iscrizione al Registro delle Imprese per il commercio, dell'iscrizione al R.E.C. o equipollente.

Articolo 12

Gli impianti di autolavaggio autonomi

- 1.** Il servizio di autolavaggio autonomo è consentito lungo le fasce di rispetto delle strade con le medesime limitazioni ubicative degli impianti di distribuzione dei carburanti.

- 2.** L'attività di autolavaggio in qualsiasi forma svolto è soggetto ad autorizzazione anche in deroga agli indici volumetrici e di superficie di cui all'articolo 11 bis della legge

Regionale n° 8/2001 e s.m. fatto salvo il rispetto delle norme edilizie, igienico sanitarie, ambientali e del rilascio del certificato di agibilità.

3. Il servizio di solo autolavaggio può essere insediato con apparecchiature automatiche, semiautomatiche, manuali o self service.

4. E' obbligatorio esporre al pubblico ed in modo ben visibile, l'autorizzazione, il certificato di idoneità sanitaria e di agibilità.

5. Il servizio di solo autolavaggio osserva obbligatoriamente un giorno di chiusura settimanale a scelta dell'operatore che dovrà comunicare al Comune ed esporre al pubblico.

Articolo 13

L'installazione degli impianti o depositi di carburante ad uso privato

1. L'installazione degli impianti o depositi o serbatoi di carburante impiegati nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole, ancorché attrezzati come impianti per il rifornimento delle macchine agricole, e quelli impiegati nell'esercizio delle attività, ubicati all'interno delle imprese agromeccaniche, non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32. È definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta.

2. Ai depositi di cui al comma precedente, qualora abbiano capacità geometrica non superiore a 25 metri cubi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'interno in data 27 marzo 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 26 aprile 1985, e in data 19 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1990.

3. Qualora l'impianto sia dotato di impianto elettrico, resta obbligatorio il rispetto della legge 46/90 e s.m. per la realizzazione in conformità alla regola dell'arte.

Articolo 14

La situazione nelle località viciniore

1. La situazione degli impianti di distribuzione di carburanti nelle località viciniore al comune di Cave è quella riportata nella seguente tabella.

COMUNE	N. IMPIANTI	N. RESIDENTI
Cave		
Genazzano		
Valmontone		
Palestrina		
Rocca di Cave		
Castel San Pietro		

Articolo 15

Distanze tra i diversi impianti

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 83 bis, commi 17 e 18, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche nella legge 06 agosto 2008, n. 133, le distanze tra i diversi impianti sono abrogate fatte salve naturalmente le disposizioni di cui all'articolo 6.

Articolo 16

Requisiti minimi e criteri di priorità per i nuovi impianti

1. I nuovi impianti devono erogare almeno due dei seguenti prodotti: benzina, gasolio, metano, GPL e, limitatamente all'erogazione di benzina o gasolio, devono essere dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento.

2. E' vietata la distribuzione dei soli prodotti ecologici GPL o metano per autotrazione all'interno di nuovi impianti monoprodotta, non dotati del servizio self-service pre-pagamento o post-pagamento.

3. Tra più domande concorrenti, dichiarate ammissibili, per la realizzazione di nuovi impianti costituiscono criteri di priorità nell'ordine:

a) la data di presentazione della domanda completa della documentazione tecnico-progettuale prevista;

b) l'erogazione di ulteriori carburanti oltre le benzine e il gasolio;

c) la previsione di servizi integrativi all'autoveicolo e all'automobilista.

Articolo 17

Modifiche degli impianti

1. Non sono soggette al regime autorizzatorio di un nuovo impianto o di aumento di erogazione di nuovi carburanti le seguenti modifiche degli impianti.

- a)** sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altri a doppia o multipla erogazione e viceversa, per prodotti già autorizzati;
- b)** aumento o diminuzione del numero di colonnine, per prodotti già autorizzati;
- c)** installazione di apparecchi accettatori di carte di credito;
- d)** cambio di destinazione delle colonnine, per prodotti già autorizzati;
- e)** cambio di destinazione dei serbatoi e conseguenti modifiche dei collegamenti *meccanici, per prodotti già autorizzati*;
- f)** sostituzione ed aumento del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi e dell'olio lubrificante, per prodotti già autorizzati;
- g)** installazione di apparecchiature self-service post-pagamento, nonché di apparecchiature self-service pre-pagamento o estensione di quelle esistenti ad altri prodotti già autorizzati.

2. Le modifiche di cui al comma 1 sono preventivamente comunicate al dipartimento regionale competente in materia, ai vigili del fuoco ed all'Ufficio tecnico di finanza (UTF) competenti per territorio, all'ENAS o alla società titolare della concessione autostradale e sono realizzate nel rispetto delle norme fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione dagli incendi. La corretta realizzazione delle modifiche deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui all'articolo 22, comma 2.

3. Le modifiche di cui al presente articolo sono menzionate nel successivo provvedimento di rinnovo diciottennale della concessione.

Articolo 18

Legittimazione delle modifiche

1. Per le modifiche degli impianti di distribuzione di carburanti elencate all'articolo 18, comma 1 è necessario l'inoltro della Segnalazione Certificata d'Inizio Attività da inoltrare allo Sportello Unico attraverso la P.E.C. che provvederà ad informare le altre autorità competenti quali i VVF, l'U.T.F. ecc...

Articolo 19

Tipologie di carburante

- 1.** Gasolio
- 2.** Benzina verde

3. Gas Propano Liquido.
4. Gas metano
5. Olio di colza e altri carburanti a basso indice di inquinamento.

Articolo 20

Tipologie di servizio di erogazione

1. L'erogazione del carburante può avvenire:
 - a) Servita dal personale o dal gestore dell'impianto nell'orario di apertura.
 - b) Con metodo a self service con pagamento anticipato in contanti o bancomat durante l'apertura o la chiusura dell'impianto;
 - c) Con metodo a self service con pagamento posticipato durante l'orario di apertura.

Articolo 21

Superficie dei nuovi impianti

1. La superficie minima occorrente per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti non deve essere, inferiore a mille metri quadrati.

Articolo 22

Indici di edificabilità

1. Fatti salvi i criteri di localizzazione, la cubatura utile necessaria per la realizzazione di adeguati servizi all'autoveicolo e all'automobilista, nell'ambito dei seguenti indici di edificabilità è la seguente:
 - a) per le strade comunali e per quelle comunque ricadenti nei centri abitati, su superfici utili disponibili fino a 3.000 metri quadrati, da un minimo di metri cubi 0,10/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,15/1 metro quadrato;
 - b) per le strade comunali e per quelle comunque ricadenti nei centri abitati, su superfici utili disponibili comprese tra 3.001 e 10.000 metri quadrati, da un minimo di metri cubi 0,05/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,10/1 metro quadrato;
 - c) per le strade regionali o provinciali, su superfici utili disponibili fino a 15.000 metri quadrati, da un minimo di metri cubi 0,15/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,30/1 metro quadrato;
 - d) per le strade statali, su superfici utili disponibili fino a 20.000 metri quadrati, da un minimo di metri cubi 0,15/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,40/1 metro quadrato.

2. La eventuale maggiore superficie disponibile non assume rilievo al fine della determinazione della cubatura utile totale, che rimane comunque definita nell'ambito degli indici di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera della legge Regionale n. 8/2001 e s.m., la volumetria di cui al presente articolo si riferisce esclusivamente alle strutture necessarie ed utili agli impianti di distribuzione di carburanti con l'esclusione di quella necessaria a realizzare i servizi di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande e delle altre attività integrative quali il servizio di meccanica, carrozzeria, gommista ecc..

Articolo 23

Volumetria massima ammissibile relativa alle attività integrative

1. Negli impianti realizzati su superfici inferiori o pari a 10.000 metri quadrati, la superficie di vendita destinata ad attività commerciali al dettaglio e quella destinata ad attività di somministrazione di alimenti e bevande non può essere superiore, a 250 metri quadrati per ciascuna delle due attività.

2. Negli impianti realizzati su superfici superiori 10.000 metri quadrati, la superficie di vendita destinata alla sola attività di somministrazione di alimenti e bevande può superare i 250 mq. solo se il tratto di strada e l'area eccedente la fascia di rispetto si identifica alle zone <D> di cui all'art. 2 del D.M. 02/04/1968, n. 1444. In tal caso l'indice volumetrico massimo ammissibile per le sole attività integrative corrisponde a quello della normativa della zona di riferimento anche in caso di insediamento di un motel.

Articolo 24

Verifica sull'idoneità tecnica degli impianti

1. Per gli impianti di distribuzione di carburanti installati lungo la viabilità ordinaria, il collaudo è limitato ai casi di autorizzazione di nuovi impianti e di potenziamento degli impianti stessi.

2. Il collaudo di cui al comma 1 è effettuato mediante conferenza di servizio alla quale partecipa di diritto un rappresentante del Comando Provinciale dei vigili del fuoco.

3. La conferenza verifica l'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria, ambientale e stradale e della prevenzione dagli incendi.

4. Al collaudo assiste un rappresentante del titolare della concessione o dell'autorizzazione, che sostiene le spese del collaudo stesso.

5. Il verbale di collaudo è trasmesso all'autorità competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione per i provvedimenti conseguenti.

6. Le modifiche elencate all'articolo 6, comma 1, concernenti gli impianti installati lungo la viabilità ordinaria sono soggetti soltanto al sopralluogo da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco, che determina la congruità con il parere precedentemente espresso in sede di esame del progetto.

7. Ferma restando la verifica effettuata al momento del collaudo ai sensi del comma 3, gli impianti sono sottoposti a verifiche periodiche sull'idoneità tecnica ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale, almeno ogni dieci anni, da parte dell'ente competente, rispettivamente, al rilascio della concessione o dell'autorizzazione, senza oneri finanziari a carico del titolare dell'impianto.

Articolo 25

Attività di vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e, per quanto ivi non previsto, nella normativa nazionale vigente in materia, da parte dei titolari della concessione o dell'autorizzazione relativa agli impianti di distribuzione di carburanti, spetta alla Regione ed ai comuni nell'ambito delle rispettive competenze.

Articolo 26

Decadenza della concessione o dell'autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione relative agli impianti di distribuzione di carburanti:

a) l'incompatibilità, ai sensi dell'articolo 6, dell'impianto installato lungo la viabilità ordinaria;

b) la mancata attivazione dell'impianto entro il termine previsto dal provvedimento di concessione edilizia, e comunque entro ventiquattro mesi dal rilascio del provvedimento stesso, salvo proroga concessa su richiesta dell'interessato, per giustificati motivi o causa di forza maggiore;

c) la sospensione non autorizzata dell'esercizio dell'attività dell'impianto qualora le cause non dipendano dalla volontà del gestore e/o del proprietario dell'impianto.;

- d)* la distribuzione di carburanti a terzi a titolo oneroso o gratuito negli impianti di cui all'articolo 13;
- e)* l'esercizio dell'impianto in assenza del preventivo collaudo di cui all'articolo 24, comma 1;
- f)* l'esercizio dell'impianto in violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, di tutela ambientale e di prevenzione incendi;
- g)* l'esercizio dell'impianto in difformità da quanto stabilito nel provvedimento di concessione o di autorizzazione.

2. La decadenza ai sensi del comma 1 è dichiarata dallo Sportello Unico, rispettivamente, al rilascio del titolo concessorio.

Articolo 27

Sanzioni

1. L'installazione o l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti in assenza della concessione o dell'autorizzazione comportano la chiusura dell'impianto e delle attività integrative, nonché l'irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 800,00 ed un massimo di euro 8.000,00 nonché il ripristino dello status quo ante dello stato dei luoghi.

Articolo 28

Norma transitoria.

1. Entro il 30 Marzo 2011 lo Sportello Unico effettua, in contraddittorio con i titolari delle autorizzazioni d'esercizio interessati, le verifiche degli impianti di distribuzione di carburanti esistenti, comunicando al titolare dell'autorizzazione l'esito della verifica ed invitandolo, in caso di incompatibilità ai sensi dell'articolo 6, a presentare idoneo progetto di adeguamento entro novanta giorni. Nel caso in cui il progetto non venga presentato o non venga realizzato entro dodici mesi dalla sua autorizzazione lo Sportello Unico, notifica all'interessato la decadenza dell'autorizzazione, salvo che, limitatamente agli impianti funzionanti alla data del 17 luglio 2003, in considerazione delle caratteristiche del singolo impianto, si possa consentire una proroga non superiore a 120 giorni. Per gli impianti non insistenti su strade di competenza comunale le verifiche sono effettuate di concerto con l'ente proprietario della strada.

Articolo 29

Rinvii.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 32/1998, e successive modificazioni e nel decreto del

Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996, nonché, ove con questi non incompatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 1269/1971 e successive modificazioni.